

Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

S.R.L. RECESSO SOCI

QUESITO:

Salve, sono abbonato al Commercialista Telematico e, se possibile, vorrei porLe il seguente quesito:

Nel caso in cui un socio intende recedere dalla società (trattasi di srl) e quest'ultima, avvalendosi delle riserve disponibili, rimborsa il valore della sua quota si ha l'accrescimento ex-lege delle quote degli altri soci restanti, è necessario l'intervento del notaio per formalizzare questa procedura?



RISPOSTA:

Premesso che il recesso di un socio o la cessione delle sue quote a terzi o ad altri soci comporta comunque l'intervento notarile, in quanto modificazione dell'atto costitutivo, di seguito riepilogo le procedure necessarie

DIRITTI DEL SOCIO RECEDENTE

Il socio che recede ha diritto al rimborso del valore della propria quota, determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso. In assenza di un metodo legale, l'atto costitutivo può prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore della quota. Tuttavia, sono illegittime le clausole che determinano il rimborso della quota secondo criteri diversi dal valore di mercato del patrimonio sociale.

Gli amministratori devono a tal fine redigere una situazione patrimoniale straordinaria dalla quale emerge il valore di mercato del patrimonio riferito al momento della comunicazione del recesso.

Nella redazione di tale documento non è possibile seguire i criteri di valutazione ordinari del bilancio: devono essere presi in considerazione anche elementi quali l'avviamento e il valore effettivo degli elementi patrimoniali (ad esempio il know-how ed altri beni immateriali) non agevolmente monetizzabili e spesso non congruamente appostati in bilancio.

In caso di disaccordo tra i soci, la determinazione del valore è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente. L'esperto procede alla stima secondo il criterio fissato dalla legge o eventualmente secondo quello complementare fissato dall'atto costitutivo nel termine stabilito dal tribunale, il quale provvede anche sulle spese del procedimento. La relazione dell'esperto è impugnabile davanti al giudice solo se manifestamente iniqua od erronea.

MODALITA' DI RECESSO

Il rimborso della quota per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito nel termine di 180 giorni decorrenti dal giorno in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta alla società. Non è possibile derogare statutariamente a tale termine.

Di regola il rimborso si effettua mediante acquisto della quota del socio receduto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In questo caso è necessario porre in essere un regolare negozio di trasferimento nelle forme e con gli adempimenti previsti dalla legge.

Non si deve invece procedere ad alcuna riduzione del capitale.

Se né i soci né un terzo acquistano la quota, la società può rimborsare il socio utilizzando le proprie riserve disponibili. Tale modalità non determina l'acquisto della quota da parte della società, ma il proporzionale accrescimento di quelle dei soci superstiti. Se però la società non può seguire tale modalità, è necessario che si deliberi una riduzione del capitale in misura corrispondente. Si applica la regola dell'esecuzione differita della decisione di riduzione, con la possibilità di opposizione da parte dei creditori che, se accolta, determina lo scioglimento della società.

Se neanche la riduzione può essere effettuata, per esempio perché il capitale è già fissato nel valore minimo di 10 mila euro, si verifica una causa di scioglimento della società.

19.04.2012

Roberto Mazzanti